



**Camera di Commercio
Roma**

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici e del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020)

FORMA CAMERA
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma
per la Formazione Imprenditoriale
Sede: Via dell'Umiltà, 48 - 00187 Roma
Sedi operative:
- Viale dell'Oceano Indiano 17/19 - 00144 Roma
- Via Capitan Bavastro 116 - 00154 Roma
[t] +39 06 571171 - [f] +39 06 5711799
[w] www.formacamera.it - [e] info@formacamera.it
P.Iva 08801501001





Indice

ARTICOLO 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.....	3
ARTICOLO 2 – Principi.....	3
ARTICOLO 3 - Responsabile Unico del Procedimento.....	4
ARTICOLO 4 - Commissione giudicatrice.....	5
ARTICOLO 5 - Direttore dell'Esecuzione.....	5
ARTICOLO 6 - Requisiti dei fornitori.....	6
ARTICOLO 7 - Indagini informali di mercato.....	6
ARTICOLO 8 - Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro.....	7
ARTICOLO 9 - Affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro.....	8
ARTICOLO 10 - Affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 75.000 euro.....	10
ARTICOLO 11 - Affidamenti di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 75.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.....	11
ARTICOLO 12 - Stipula del contratto.....	13
ARTICOLO 13 - Collaudo.....	13
ARTICOLO 14 - Verifica di conformità, Certificato di Regolare Esecuzione	13
ARTICOLO 15 - Pagamenti.....	13
ARTICOLO 16 - Modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto.....	13
ARTICOLO 17 - Oneri di pubblicità.....	14
ARTICOLO 18 - Entrata in vigore.....	14

ARTICOLO 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate per l'acquisizione da parte di Forma Camera di forniture e servizi di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. "contratti sotto soglia") così come definita dalla vigente normativa comunitaria e ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice degli appalti"), degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020. Nessuna acquisizione di forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.
- 2) Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione le indicazioni fornite nelle linee guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera numero 636 del 10 luglio 2019.
- 3) Per quanto riguarda l'eventuale affidamento di lavori, si fa integrale riferimento al Regolamento per l'acquisizione di lavori della CCIAA di Roma, in quanto l'esecuzione di lavori diversi dall'ordinaria manutenzione non è di competenza dell'Azienda, che usufruisce dei locali in cui ha sede in ragione di un contratto di comodato d'uso.
- 4) Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee guida dell'ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.
- 5) Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
- 6) Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della Legge n. 190/2012 e degli altri provvedimenti adottati in materia.

ARTICOLO 2 - Principi

- 1) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare tempestività ed efficienza nell'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Circa l'applicazione del principio di rotazione, si richiama quanto espressamente prescritto dalle sopracitate Linee guida ANAC ai punti 3.6 e 3.7, nonché a quanto stabilito nel parere del Consiglio di Stato

del 30 aprile 2019, n. 1312 espresso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio n. 145/2018.

- 2) Le procedure di acquisizione si ispirano, altresì, al principio di promuovere, attraverso le scelte di acquisto, la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

ARTICOLO 3 - Responsabile Unico del Procedimento

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice – e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 5.
- 2) Il RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, che al comma 5 dell'articolo 31 del Codice, tra i dipendenti di Forma Camera sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, Forma Camera potrà provvedere, su proposta del RUP, a conferire appositi incarichi a supporto dello stello nello svolgimento dell'intera procedura o parte di essa. Il nominativo del RUP deve essere indicato nell'atto di indizione della gara (avviso, invito o richiesta di preventivo).
- 3) Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.
- 4) Il RUP, in particolare:
 - a. verifica i requisiti dei fornitori;
 - b. dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
 - c. partecipa alla commissione di aggiudicazione eventualmente costituita secondo quanto previsto al successivo art. 4;
 - d. sottopone ai titolari dei poteri di spesa i contratti di fornitura per la loro sottoscrizione;
 - e. effettua gli acquisti on line (sul mercato elettronico della PA, sulla piattaforma di eprocurement aziendale e attraverso le modalità del commercio elettronico);
 - f. segue la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Forma Camera, alla voce “Bandi e contratti”, tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del precedente art. 2;



g. conserva la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte e motivandone le scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di accesso. Il RUP nominato dal Direttore Generale, viene confermato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.

ARTICOLO 4 - Commissione giudicatrice

- 1) Nel caso di procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 75.000,00 il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio, per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'articolo 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti di Forma Camera in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione. Alla luce della giurisprudenza più recente¹, pur non sussistendo un'incompatibilità automatica tra la figura del RUP e quella di membro di Commissione giudicatrice, tale valutazione riguardo l'eventuale incompatibilità deve essere svolta in concreto, caso per caso. Nello specifico, 1 TAR Bologna, 28.04.2020 n. 256 5 secondo l'interpretazione consolidata², chi ha redatto la documentazione di gara, non può essere componente, né Presidente, della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale. Ne consegue che, in ogni caso, il Responsabile del procedimento che ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del capitolato speciale, non potrà essere componente o presidente della commissione giudicatrice.

ARTICOLO 5 - Direttore dell'Esecuzione

- 1) Nell'ambito degli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che Forma Camera non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
- 2) Qualora non vi sia tale coincidenza, il direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dall'organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
- 3) 3) Il direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto, anche successivo, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

- 4) Al direttore dell'esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n. 3.

ARTICOLO 6 - Requisiti dei fornitori

- 1) Gli operatori economici, per poter contrarre con Forma Camera, devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli speciali richiesti dal modulo integrativo in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo, gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con apposito modulo fornito dalla stazione appaltante o, qualora si rendesse necessario, con il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- 2) I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
- 3) Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, rilasciate dagli operatori economici, saranno verificate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attraverso dei controlli a campione.
- 4) Non saranno sottoposti a controllo a campione, ai sensi del DPR 445/2000, gli operatori economici consultati mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione e non aggiudicatari, in quanto, in forza dell'articolo 36, comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.
- 5) Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

ARTICOLO 7 - Indagini informali di mercato

- 1) Per la scelta degli operatori economici nelle modalità previste dal presente regolamento, Forma Camera può effettuare un'indagine informale di mercato, mediante la consultazione, anche a mezzo mail o posta elettronica certificata, di due o più operatori economici nel caso di 2 Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 27/02/2019, n. 1387 6 affidamento diretto (artt. 8,9 e 10 del presente regolamento); e di almeno cinque operatori economici nelle procedure negoziate senza bando di cui alla lett. b) del comma 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito nella L. n. 120/2021 (art. 11 del presente regolamento). In quest'ultimo caso non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso sull'indizione della procedura. Il documento di sintesi, redatto su apposito modulo, dovrà essere conservato agli atti.
- 2) Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 2, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a

convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici sopra richiamati:

- mediante una valutazione comparativa e documentata dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra fornitori presenti sul mercato;
- indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- listini e prezziari di beni, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

ARTICOLO 8 - Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro

- 1) Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture per importi inferiori a 5.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto con obbligo motivazionale attenuato ed espresso in forma sintetica.
- 2) Potrà essere acquisito anche un solo preventivo e la congruità del prezzo verrà motivata sulla base del costo storico o del prezzo di mercato.
- 3) A questa tipologia di affidamenti non si applica il principio di rotazione in quanto la soglia di 1.000 euro, prevista dall'ANAC per la deroga a tale principio nell'ambito delle citate linee guida, era stata individuata con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Tuttavia, il comma 130 dell'art. 1 della citata Legge 145/2018 prevede la modifica dell'articolo 1, comma 450, della precedente Legge di bilancio, n. 296/2006, con innalzamento della soglia relativa all'utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di contratti pubblici, a 5.000 euro. Può ritenersi, in sostanza, legittimo quanto già stabilito dalla giurisprudenza amministrativa con parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019, in merito alle possibilità di derogare il principio di rotazione nel caso di affidamenti di importi pari o inferiori a 5.000 euro.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, nel caso in cui si procede attraverso un affidamento diretto, avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Per questa tipologia di affidamento Forma Camera non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che sono indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia

richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

- 5) Per gli affidamenti diretti la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall'adozione delle procedure di cui al successivo punto
- 6) Sarà richiesta la compilazione, da parte dei partecipanti alla procedura, dell'autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciale, ove previsti. In tal caso Forma Camera procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
- 7) La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 resa dall'operatore economico individuato quale affidatario sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo). I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario dell'appalto vengono effettuati da Forma Camera secondo le indicazioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nelle Linee guida ANAC. Forma Camera, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice). Nelle more della consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, Forma Camera provvederà ad effettuare le verifiche semplificate per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:

- mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- attraverso consultazione del casellario ANAC;

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività;

ARTICOLO 9 - Affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro

- 1) Fatta salva la possibilità di ricorrere a indagini di mercato secondo quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento, l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a



- euro 20.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, può avvenire mediante affidamento diretto.
- 2) Per gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture Forma Camera può effettuare un'indagine informale di mercato di cui all'art. 7, mediante la consultazione, anche a mezzo mail o posta elettronica certificata, di due o più operatori economici.
 - 3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, nel caso in cui si procede attraverso un affidamento diretto, avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
 - 4) Per questa tipologia di affidamento Forma Camera non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che sono indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
 - 5) Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000,00 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall'adozione delle procedure di cui al successivo punto 6.
 - 6) La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo). I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario dell'appalto vengono effettuati da Forma Camera secondo le indicazioni contenute nel Codice degli appalti pubblici e nelle Linee guida ANAC. Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro, Forma Camera, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice). Nelle more della consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, Forma Camera provvederà ad effettuare le verifiche semplificate per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità; ▪ attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - mediante accertamento a campione dell'assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 80;



- attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;
- attraverso verifica dell'eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall'articolo 80 del Codice;

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività;

ARTICOLO 10 - Affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 75.000 euro

- 1) Fatta salva la possibilità di ricorrere a indagini di mercato secondo quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento, l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 75.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, può avvenire mediante affidamento diretto. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 2) Per gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture Forma Camera può effettuare un'indagine informale di mercato di cui all'art. 7, mediante la consultazione, anche a mezzo mail o posta elettronica certificata, di due o più operatori economici.
- 3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, nel caso in cui si procede attraverso un affidamento diretto, avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
- 4) Per questa tipologia di affidamento Forma Camera non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che sono indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
- 5) Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 75.000,00 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall'adozione delle procedure di cui al successivo punto 6.
- 6) La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo). I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario dell'appalto vengono effettuati da Forma

Camera secondo le indicazioni contenute nel Codice degli appalti pubblici e nelle Linee guida ANAC.

Per gli affidamenti di importo fino a 75.000,00 euro, Forma Camera, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice). Nelle more della consultazione della Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice, Forma Camera provvederà ad effettuare tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività;

- 7) Forma Camera potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo quanto disposto dall'art. 97.

ARTICOLO 11 - Affidamenti di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 75.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria

- 1) Per gli affidamenti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi pari o superiore a 75.000 euro, e inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Forma Camera, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, effettua una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge n. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- 2) Forma Camera assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di indagine del mercato, pubblicando un avviso sul proprio sito finalizzato all'individuazione dei concorrenti da invitare.
- 3) La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. La lettera d'invito dei concorrenti deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo, con esclusione dell'IVA;
 - b. i requisiti generali ed eventualmente speciali richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine al possesso di tali requisiti;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;

- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; e. il criterio di aggiudicazione
e, nell'ipotesi si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f. l'indicazione dei termini di pagamento;
g. l'eventuale richiesta di garanzie;
h. l'indicazione dei costi della sicurezza.
- 4) In questo caso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si ricorre all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 5) Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è obbligatoria la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti.
- 6) Forma Camera prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
- 7) Per questa tipologia di affidamento Forma Camera non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che sono indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
- 8) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, attraverso una procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
- 9) Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per Forma Camera di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

- 10) Della procedura deve essere data apposita pubblicità sul sito di Forma Camera nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013.

ARTICOLO 12 - Stipula del contratto

- 1) Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/16. In particolare, è ammessa la sottoscrizione mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- 2) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice, qualora ricorrano i presupposti, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ARTICOLO 13 - Collaudo

- 1) Il collaudo è effettuato alla presenza del Responsabile del procedimento, del Responsabile dell'area competente e dei rappresentanti del fornitore. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.
- 2) In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il primo.

ARTICOLO 14 - Verifica di conformità, Certificato di Regolare Esecuzione

- 1) L'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del comma 2, dell'articolo 102, del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
- 2) Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile dell'area e, se presente, al Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 3) Per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale controllo può essere attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (articolo 102, comma 2, del Codice).

ARTICOLO 15 - Pagamenti

- 1) I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di registrazione della fattura acquisita l'autorizzazione da parte del RUP previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 16 - Modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto

- 1) Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere all'appaltatore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, alla presenza dei presupposti sanciti all'art. 106 del Codice.
- 2) A seguito della scadenza di un contratto per prestazioni periodiche di servizi e forniture, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, è consentito prorogare il contratto alla presenza contestuale delle seguenti condizioni:
 - a. la proroga abbia la durata strettamente necessaria allo svolgimento delle procedure di scelta del nuovo contraente;

b. le prestazioni oggetto di proroga abbiano gli stessi prezzi e condizioni del contratto scaduto.

ARTICOLO 17 - Oneri di pubblicità

- 1) Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, si provvede alla pubblicazione, nella sezione Società Trasparente del sito web dei seguenti contenuti:
 - a. i dati, in formato tabellare, previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge anticorruzione n. 190/2012;
 - b. per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 7672020 come convertito dalla l. n. 12072020, anche l'indicazione dei soggetti invitati.
 - c. gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice degli appalti.

ARTICOLO 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione formale da parte dell'Organo di Amministrazione di Forma Camera ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet di Forma Camera - www.formacamera.it.